

Presidente. L'onorevole Sanguinetti ha presentato a questo articolo alcuni emendamenti. Egli propone la soppressione, nel primo capoverso, delle parole: " e forniti al prezzo di costo; „ la sostituzione nel secondo capoverso delle parole " duplice esemplare „ alle parole " semplice esemplare, „ e all'ultimo capoverso la sostituzione delle parole " la più breve „ alle parole " quella che in ragione del prezzo risulta più vantaggiosa allo speditore. „

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare per isvolgerli.

Sanguinetti. La prima proposta che feci è questa, di sopprimere le parole del primo capoverso: *forniti dall'amministrazione al prezzo di costo*. Sta bene che i modelli delle *note di spedizione* e delle *lettere di porto*, debbano essere approvati dalla Società esercente; ma non veggio la ragione per cui la stessa Società debba essa farli stampare e venderli. Ciò costituisce un imbarazzo per il commercio.

Gl'industriali ed i commercianti hanno esternato il desiderio che si lasci libero a chiechisia di farne la stampa. (*Interruzioni a bassa voce vicino all'oratore*)

Onorevole presidente, mi si fa osservare che questo mio emendamento è stato già accettato.

Presidente. Quello dell'onorevole Prinetti.

Sanguinetti. È identico al mio; quindi siamo d'accordo, e mi fermerò sul secondo emendamento che ho proposto all'articolo 92.

Qui la questione si fa molto grave; essa è d'indole legale. Il secondo capoverso dell'articolo dice così:

" La richiesta di spedizione deve esser presentata in semplice esemplare... „

Ora, o signori, l'articolo 392 del Codice di commercio dispone che il vettore deve restituire un esemplare della lettera di vettura, colla sua sottoscrizione, al mittente che ne faccia domanda. E la disposizione del Codice ha questo scopo: che colui che spedisce una merce possa, sulla bolletta di spedizione, farne la girata a cui crede. Questo sistema della girata delle bollette di spedizione è più in uso di quello che si crede.

Io vorrei appellarmene all'autore del Codice di commercio, che mi duole di non veder presente; invocherò l'autorità del relatore del progetto del Codice di commercio, l'onorevole Pasquali, che mi siede vicino.

Ora dal momento che il Codice di commercio stabilisce che il mittente ha diritto di avere una delle bollette colla firma dell'Amministrazione

ferroviaria, e dal momento che si stabilisce che la richiesta di spedizione debba essere presentata in semplice esemplare, io domando se, con questo, non si distruggano tutti gli articoli del Codice di commercio relativi alla girata. Il dubbio ha motivo, parmi, di esistere. Se vi è l'obbligo tassativo di presentare le richieste di spedizione in unico esemplare, quando se ne presentino due, l'amministrazione ferroviaria potrebbe respingerli, ed accettarne uno solo. Ed allora sarebbe esonerata dall'obbligo, che le impone il Codice di commercio, di rilasciarne uno allo speditore colla sua firma.

Se il secondo capoverso dell'articolo 92 potesse avere questo significato, si farebbe cosa assai grave.

Se il dubbio esiste è bene chiarirlo ed a ciò serve la mia proposta, che la richiesta di spedizione possa esser presentata a volontà dello speditore, in duplice esemplare.

Se poi il dubbio non esistesse, una dichiarazione e da parte della Commissione e da parte del Ministero, varrà sempre ad assicurare coloro che hanno sospettato nell'articolo 92 una violazione del Codice di commercio.

Presidente. Dunque mantiene il suo emendamento.

Sanguinetti. Aspetterò le risposte dell'onorevole ministro e della Commissione per decidere.

Pasquali. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasquali.

Pasquali. L'onorevole Sanguinetti ha ricordato la Commissione del Codice di commercio e la specifica disposizione che si contiene nel medesimo, ed ha pure ricordata la parte che io vi ebbi come relatore. Francamente dichiaro che se avessi temuto che la disposizione dell'articolo 92, ora in discussione, avesse potuto derogare in qualche maniera alle disposizioni del Codice, io sarei sorto a combatterla. Ma io credo che si debba giungere invece ad interpretazione diversa da quella che vien data dall'onorevole Sanguinetti. Si deve intendere cioè che quest'articolo stabilisca ciò che deve fare il commerciante nei rapporti coll'amministrazione, ma non escluda nè punto nè poco che un commerciante, volendo avere e ritenere presso di sè l'esemplare della richiesta di spedizione, possa chiederla all'amministrazione e pretendere che gli sia rilasciata. In altri termini, credo che quest'articolo si debba interpretare in questo senso: che una copia è indispensabile per eseguire la spedizione, ma che non è precluso il diritto allo speditore di richiedere un'altra copia,